

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

PROV. DI POTENZA

SETTORE AFFARI GENERALI-AMMINISTRATIVO – ECONOMICO-FINANZIARIO

Telef. 097393009-Fax 097393247

e-mail : genovese.giuseppe55@gmail.com

C.F. 82000430767 P.I. 00513860767

giuseppe.genovese@pec.comune.terravadipollino.pz.it

REGOLAMENTO I.U.C.-T.A.S.I.

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 27 DEL 05.09.2014

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Casi particolari
- Art. 7 – Base imponibile
- Art. 8 – Decorrenza del tributo
- Art. 9 – Tributo a carico dell'occupante
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati
inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 13 – Riduzioni

TITOLO III **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 18 – Attività di controllo
- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Rimborsi
- Art. 21– Contenzioso
- Art. 22– Riscossione coattiva
- Art. 23 – Arrotondamenti

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 – Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Terranova di Pollino, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Terranova di Pollino per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Terranova di Pollino, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.

2. Presupposto della I.U.C.-TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree edificabili.

3. Sono pertanto esclusi i terreni agricoli.

Art. 5 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree scoperte aventi autonomo identificativo catastale, qualificabili come aree edificabili.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabili.

3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6

Casi particolari

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i. ed è rappresentata dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, opportunamente rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per l'applicazione dell'IMU. All'imponibile così determinato deve essere applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8

Decorrenza del tributo ¹

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i

Comune di Terranova di Pollino –PZ-

Regolamento TASI

presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9

¹ Con la presente previsione si ritiene di dover intervenire per colmare una lacuna normativa che non indica il periodo di riferimento dell'obbligazione tributaria. A tal fine si evidenzia che in riferimento alle tre componenti della I.U.C., la TASI è più analoga all'IMU per quanto concerne la base imponibile e per le modalità di calcolo. Pertanto si è ritenuto opportuno adottare le stesse modalità di determinazione del tributo già previste nella normativa dell'IMU.

Tributo a carico dell'occupante

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 per cento, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. Il 70 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

Art. 10

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili ²

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU³.

Art. 12

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI ⁴

Art. 14 ⁵

Denunce

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno

2 Questo articolo può essere omissso se non si intende prevedere le presenti riduzioni. Infatti pur avendo il MEF, nelle FAQ del 4 giugno 2014, sostenuto che gli abbattimenti per i fabbricati inagibili/inabitabili e per i fabbricati storici previsti in materia di IMU, sono applicabili anche alla TASI, esiste ampia dottrina contraria a tale tesi. Si evidenzia inoltre che l'orientamento espresso dal MEF con le predette risposte non è vincolante per i Comuni. E' comunque possibile, in alternativa, fare rinvio al regolamento IUC-IMU se comprende questa previsione.

3 Eliminare questo comma se nel regolamento I.U.C.-IMU:non è presente questa disposizione.

4 Per le disposizioni riportate nel presente capo, occorre apposito coordinamento con eventuali altri regolamenti comunali collegati, quali quello per la gestione generale delle entrate o per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

5 Per quanto concerne le denunce I.U.C., le disposizioni approvate non sono del tutto chiare perché pur indicando un unico termine di presentazione al 30 giugno dell'anno successivo, consentono al Comune di esercitare la potestà regolamentare. Tuttavia viene precisato che la dichiarazione sia "redatta su modello messo a disposizione dal comune" senza invece prevedere un apposito decreto ministeriale che ne approvi il modello ufficiale. Ciò pare indicare che il Comune debba provvedere a predisporre il modello autonomamente. La situazione verrà probabilmente chiarita in futuro. Tuttavia se si intende uniformare la scadenza eliminare il secondo comma.

dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in riferimento agli immobili assoggettati al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.

2. Per gli enti non commerciali la dichiarazione deve essere presentata solamente con modalità telematica.

2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione⁶.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta⁷.

Art. 15⁸ Versamenti

1. I soggetti passivi eseguono il versamento della tassa dovuta, di regola e fatta eccezione a specifiche deroghe, entro le seguenti scadenze⁹:

- 1° rata di acconto al 16 giugno dell'anno d'imposta,
- 2° rata a titolo di saldo al 16 dicembre dell'anno d'imposta.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Terranova di Pollino, corrispondente a **L126**, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad **euro € 12,00**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo¹⁰.

4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 16 Compensazioni

⁶ La presente previsione va confrontata con le norme che verranno approvate in via definitiva. In particolare occorre verificare se tale sarà possibile discostarsi dalla data del 30 giugno dell'anno successivo, non compatibile con le esigenze in ambito TASI per i soggetti passivi che non possiedono l'immobile a titolo di proprietà.

⁷ Gli ultimi due commi sono facoltativi.

⁸ In ordine alle modalità di versamento il legislatore pone una deroga alla potestà regolamentare e specifica che dovrà avvenire con modello di delega F24 o bollettino postale centralizzato, similmente all'IMU. Tali modalità sono state confermate dalle modifiche apportate al comma 677 ad opera del D.L. n.16/2014..

⁹ A tal fine si rammenta che il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone che: *"Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*.

¹⁰ Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda anche l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta¹¹;
(oppure) purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso¹²;
(oppure) per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare¹³.

Art. 17

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente¹⁴.

Art. 18

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n.147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.

Art. 19

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro **12,00**¹⁵, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività¹⁶.

11 La disposizione è facoltativa ed è disciplinata dall'art. 1, comma 167 della Legge 296/2006. E' comunque opportuno prevedere apposita comunicazione da parte dei soggetti interessati alla compensazione, al fine di evitare una richiesta di rimborso da parte di cui ha eseguito il versamento per conto dei contitolari.

12 Facoltativo. Vedi nota precedente.

13 Facoltativo. Vedi nota precedente.

14 Per quanto concerne l'accertamento con adesione e gli altri istituti deflativi del contenzioso, verificare la compatibilità e il coordinamento con altri eventuali regolamenti comunali.

15 Verificare l'opportunità di indicare questo comma, con la specifica dell'importo minimo da conciliare con l'eventuale regolamento delle entrate.

16 Verificare l'opportunità di indicare la presente previsione, proposta da ANCL.

Art. 20 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale¹⁷ su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro¹⁸ **12,00**.

Art. 21 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di **imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di TRE** punti percentuali¹⁹.

Art. 22 Riscossione coattiva²⁰

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Terranova di Pollino mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro **12,00**.²¹

Art. 23 Arrotondamenti²²

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

17 Per la misura degli interessi si veda l'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 che dispone: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento". Tuttavia può essere applicato il tasso legale senza alcun incremento.

18 Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda anche l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

19 Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27-12-2006, n. 296, il tasso legale può essere aumentato fino a tre punti percentuali, comunque è possibile applicare il solo tasso legale.

20 Questo comma va eliminato se il Comune non intende provvedere alla riscossione coattiva direttamente.

21 Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda inoltre l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

22 A tal fine si veda l'art. 1, comma 166, della Legge 296/2006.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24
Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).